

CAPO VIII

ART. 38

Importazione definitiva e temporanea in Italia di cavalli per la partecipazione a competizioni sportive

I cavalli nati in U.S.A., Canada, Australia e Nuova Zelanda per poter essere importati definitivamente o temporaneamente in Italia, ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maschi di 3-4 anni con record in corsa di 1.14.6 al km o migliore oppure vincite non inferiori a € 51.646,00;

b) maschi di 5 anni ed oltre con record in corsa di 1.13.3 al km o migliore oppure vincite non inferiori a € 103.291,00;

c) femmine con record in corsa 1.15 al km o migliore oppure vincite non inferiori a € 25.823,00.

I cavalli nati nei Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) possono essere importati definitivamente o temporaneamente in Italia, ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive, a prescindere dal possesso dei requisiti sopra indicati.

Per la definitiva importazione in Italia di cavalli, ai fini della partecipazione a competizioni sportive, deve essere inoltrata al MiPAAFT apposita istanza compilata sull'apposito modello pubblicato sul sito web, corredata da:

- originali dei certificati di registrazione e di esportazione, oppure solo quest'ultimo nel caso di presenza del passaporto, emessi dall'Ente paritetico del Paese di origine e/o provenienza del cavallo;
- quietanza di versamento dell'importo stabilito dal MiPAAFT con apposito provvedimento.

In aggiunta a tale documentazione l'Amministrazione deve acquisire:

- l'originale del verbale di identificazione, di rilevamento microchip o di impianto dello stesso, laddove non leggibile o assente, e del prelievo del campione biologico per l'esame del DNA effettuati in Italia, da parte del veterinario incaricato dal MiPAAFT;
- la formula del DNA rilasciata dalla Federazione estera di origine o di provenienza del cavallo;
- la diagnosi del DNA che accerta l'identità del cavallo, da parte del Laboratorio incaricato.

L'identità dei cavalli deve essere accertata, infatti, mediante comparazione, da parte del Laboratorio incaricato dal MiPAAFT, della formula contenuta nella DNA card inviata dalla Federazione estera di riferimento con quella del campione prelevato dal veterinario, al momento dell'identificazione.

Il MiPAAFT a conclusione del procedimento di importazione definitiva di cavalli nati in U.S.A., Canada, Australia e Nuova Zelanda, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle corse in Italia, emette un passaporto laddove i cavalli ne siano sprovvisti. Nel caso di cavalli nati nei Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) o provenienti da questi, già in possesso del passaporto emesso dalla Federazione ufficialmente riconosciuta, il MiPAAFT emette un attestato di deposito che si aggiunge al passaporto. In caso di cessione del cavallo, il cedente deve consegnare al nuovo proprietario oltre al passaporto anche l'attestato di deposito.

Ai fini della validità dell'importazione definitiva in Italia dei predetti cavalli e dell'autorizzazione a svolgere attività agonistica in Italia, la decorrenza è determinata dalla data di conclusione del relativo procedimento registrata nella banca dati del MiPAAFT.

Per la temporanea importazione in Italia, ai fini della partecipazione a competizioni sportive, i certificati di esportazione dei cavalli, emessi dalla Federazione estera di origine o di provenienza, devono essere depositati prima della dichiarazione dei partenti presso l'ippodromo dove il cavallo partecipa a corse e inviati al MiPAAFT.

In caso di mancato deposito di detti certificati, il cavallo non può partecipare a competizioni sportive.

I cavalli di proprietà di scuderia estera oppure di scuderia italiana, possono partecipare a corse in Italia, in temporanea importazione, sulla base dei predetti certificati di esportazione emessi dalla Federazione estera di origine o di provenienza.